

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 123.

Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 9 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,

recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, pubblicato, con repertorio n. 34, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;


Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nella seduta del 15 giugno 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;



Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del provvedimento le parole «per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;

b) le denominazioni di «Ministro della cultura» e di «Ministero della cultura» sostituiscono rispettivamente, ovunque presenti, le seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

c) all'articolo 1, comma 1, le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «undici»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:

a) l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR;

b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»;

e) nella rubrica del Capo III le parole «ministro», «organismo» e «comando» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro», «Organismo» e «Comando»;

f) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «(b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro;» e alla lettera d) dopo la parola «Stampa» sono aggiunte le seguenti: «e comunicazione»;

2) al comma 3 le parole «e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;

3) al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «A un massimo di cinque dei venti consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti.»;

4) al comma 5:

4.1) alla lettera c), dopo le parole «Segreteria del Ministro, » sono inserite le seguenti: «per il capo

della segreteria tecnica del Ministro,» e le parole «e per il consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;

4.2) alla lettera d), dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;

4.3) alla lettera e), le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse e le parole «all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»;

5) al comma 8, dopo le parole «Capo della Segreteria» sono inserite le seguenti: «, il Capo della Segreteria tecnica»;

6) al comma 10, dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;

g) all'articolo 7, comma 1, le parole «attività culturali e al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività culturali»;

h) all'articolo 8, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio Stampa e comunicazione» e, al comma 1, le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione» e le parole «e il turismo» sono soppresse;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica.»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole «e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse, la parola «assistono» è sostituita dalla seguente: «assiste», le parole «promuovono e assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «promuove e assicura» e la parola «curano» è sostituita dalla seguente: «cura»;

2.2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consigliere diplomatico si raccorda con il Segretario generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.»;

l) all'articolo 11, comma 3, le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse;

m) all'articolo 13:

1) al comma 2:


1.1) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «(f-bis) coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unità di missione di cui all'articolo 26-bis;»;

1.2) alla lettera q), le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;

2) al comma 6, le parole «in sette» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;

n) all'articolo 14:

1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;



2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione di cui all'articolo 26-bis.»;

o) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera a), sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: «individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e»;

2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;»;

3) alla lettera h), le parole «e turismo» sono soppresse;

p) all'articolo 16:

1) al comma 6, le parole «in nove» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni demotnoantropologici.»;

q) all'articolo 21, comma 4, la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

r) all'articolo 23, comma 2, lettera i), le parole «d'intesa con la Direzione generale Turismo e» e le parole «, anche a fini turistici,» sono soppresse;

s) l'articolo 24 è abrogato;

t) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole «formazione continua del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il benessere organizzativo»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera l), le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;

2.2) alla lettera o), dopo le parole «risorse umane» sono inserite le seguenti: «, anche in materia di lavoro agile»;

2.3) la lettera p) è abrogata;

2.4) alla lettera q) le parole «anche nell'ambito del Servizio civile nazionale,» sono soppresse;

u) all'articolo 26, comma 1, le parole «e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocatione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica» sono soppresse;

v) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente Capo:

«Capo IV-bis

Strutture per l'attuazione del PNRR

Art. 26-bis (Unità di missione per l'attuazione del PNRR). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f-bis), assicura il

coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

4. L'attivazione dell'Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.

Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il PNRR). — 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali *ad interim*.

4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.»

z) l'articolo 31 è abrogato;

aa) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Osservatorio per la parità di genere). — 1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.



2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.

3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale»;

bb) all'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, dopo il numero 15) è inserito il seguente: «15-*bis*) il Museo nazionale dell'Arte digitale;», dopo il numero 23) è inserito il seguente: «23-*bis*) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;» e dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-*bis*) il Parco archeologico di Sepino;», dopo il numero 28) è inserito il seguente: «28-*bis*) la Pinacoteca nazionale di Siena»;

cc) all'articolo 35, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. La *Digital Library* si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.»;

dd) all'articolo 40, comma 2:

1) alla lettera *r)*, la parola: «turistica» è soppressa;

2) la lettera *s)* è abrogata;

3) la lettera *t)* è abrogata;

4) dopo la lettera *z)* è aggiunta la seguente: «*z-bis*) può demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale.»;

ee) all'articolo 42, comma 2:

1) dopo la lettera *l)*, è inserita la seguente: «1-*bis*) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;»;

2) alla lettera *u)*, dopo le parole «Segretario regionale» sono inserite le seguenti: «e con le altre amministrazioni competenti»;

ff) la Tabella B è sostituita da quella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate e di nuova istituzione, secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel limite delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di nuova istituzione di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 come modificato dal presente decreto, le relative strutture, ove già esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
BRUNETTA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2290



ALLEGATO

Tabella B

(Prevista dall'articolo 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.587
II	12.944
I	323
Totale	18.854

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51 e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2021, n. 102.

— Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.


— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 52 (Attribuzioni). — 1. Il ministero della cultura esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.



2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.»

«Art. 53 (*Aree funzionali*). — 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.»

«Art. 54 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventisette.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.

2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma restando la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2014, n. 175.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione

della performance», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2020, n. 16.

— Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2020, n. 58.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 10, 7, 8, comma 1, 9, 11, comma 3, 13, commi 2 e 6, 14, 15, comma 2, 16, comma 6, 21, comma 4, 23, comma 2, 24, 25, commi 1 e 2, 26, comma 1, 31, comma 3, 33, 35, comma 3, 39, 40, comma 2, 42, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2020, n. 16, come modificato dal presente decreto:

«Capo I: Funzioni e organizzazione del Ministero della cultura.

Art. 1 (*Funzioni*). — 1. Il Ministero della cultura provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, secondo la legislazione vigente.»

«Art. 2 (*Organizzazione*). — 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.»

«Capo II: Ministero della cultura e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del ministero.

Art. 3 (*Ministro e Sottosegretari di Stato*). — 1. Il Ministro della cultura, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della cultura, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.»

«Art. 4 (*Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale*). —

1. Il Ministero si articola in undici uffici dirigenziali di livello generale centrali e quattordici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un segretario generale.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i quattordici istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).

2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:

a) l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR;

b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

«Capo III: Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Art. 5 (*Uffici di diretta collaborazione*). — (*Omissis*).

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro;

c) l'Ufficio Legislativo;

d) l'Ufficio Stampa e comunicazione;

e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione



assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. *A un massimo di cinque dei venti Consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti.* Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato *curriculum*.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, *per il capo della Segreteria tecnica del Ministro*, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) per il Presidente e per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'art. 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati, della qualità della prestazione individuale;

g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità

e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(Omissis).

8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria, *il Capo della Segreteria tecnica* e il segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

(Omissis).

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui ai commi 3 e 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, 4 e 9.»

«Art. 7 (Ufficio legislativo). — 1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni *e alle attività culturali* e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.»

«Art. 8 (Ufficio stampa e comunicazione). — 1. L'Ufficio stampa e comunicazione tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

(Omissis).»

«Art. 9 (Ulteriori Uffici di diretta collaborazione). — 1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria. *La segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica.* Il segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, *promuove e assicura* la parte-



cupazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e *curale* relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. *Il Consigliere diplomatico si raccorda con il segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.*»

«Art. 11 (*Organismo indipendente di valutazione della performance*). — (*Omissis*).

3. Al Presidente e agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto l'emolumento di cui all'art. 5, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina.

(*Omissis*).»

«Art. 13 (*Segretariato generale*). — (*Omissis*).

2. Il segretariato generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresì, tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero;

c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresì ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale;

d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti; coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

f-bis) coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unità di missione di cui all'art. 26-bis;

g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attività di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale Archivi e della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore; provvede altresì alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;

h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato: «Codice»;

i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);

l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti,

anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'art. 33 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sovrintende altresì la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura;

o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

p) coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;

q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa e comunicazione e con la Direzione generale organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;

r) si raccorda con la Direzione generale organizzazione per l'allocatione delle risorse umane e la mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;

s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro;

t) svolge i compiti di autorità centrale prevista dall'art. 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresì il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;

u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per farvi ricorso; svolge altresì attività di indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici, di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonché di sponsorizzazioni;

v) cura le attività, raccordandosi con le direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero;


z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio quanto ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali.

(*Omissis*).

6. Il Segretariato generale si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999.»

«Art. 14 (*Uffici dirigenziali generali centrali*). — 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;
- b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
- c) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»;
- d) Direzione generale «Musei»;
- e) Direzione generale «Archivi»;
- f) Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»;
- g) Direzione generale «Creatività contemporanea»;



- h) Direzione generale «Spettacolo»;
- i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
- l) (abrogata);
- m) Direzione generale «Organizzazione»;
- n) Direzione generale «Bilancio».

1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l'Unità di missione di cui all'art. 26-bis.»

«Art. 15 (Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali). — (Omissis).

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;

a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;

b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il segretario generale e d'intesa con la Direzione generale organizzazione e la Direzione generale bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attività culturali; gestisce la banca dati della formazione;

e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;

f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'art. 9 della Costituzione;

m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi di cui all'art. 9-bis del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresì, raccordandosi con la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

t) coordina le attività di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi;

u) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

(Omissis).»

«Art. 16 (Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio). — (Omissis).

6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, nonché nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6-bis. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni demotnoantropologici.»

«Art. 21 (Direzione generale Creatività contemporanea). — (Omissis).

4. La Direzione generale Creatività contemporanea si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

«Art. 23 (Direzione generale Cinema e audiovisivo). — (Omissis).

2. Il Direttore generale, in particolare:


a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della



produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

f) cura, fermo restando il coordinamento del segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;

h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

(Omissis)»

«Art. 24 (Abrogato)»

«Art. 25 (Direzione generale Organizzazione). — 1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e il benessere organizzativo, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del Ministero;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione;

e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;

f) svolge i compiti previsti dall'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il coordinamento del segretario generale;

h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa e comunicazione e il segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;

m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;

n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane, anche in materia di lavoro agile;

p) (abrogata);

q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia;

r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentite le altre direzioni generali e i Segretariati regionali, nonché, d'intesa con il segretario generale, all'allocatione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

(Omissis)»

«Art. 26 (Direzione generale Bilancio). — 1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali.

(Omissis)»

«Capo IV-bis

Strutture per l'attuazione del PNRR

Art. 26-bis (Unità di missione per l'attuazione del PNRR). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera f-bis), assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

4. L'attivazione dell'Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.»



«Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il PNRR). — 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'art. 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.»

«Art. 31 (Abrogato).»

«Art. 32-bis (Osservatorio per la parità di genere). — 1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.

2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.

3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale.»

«Art. 33 (Uffici dotati di autonomia speciale). — (Omissis).

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

- a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
- 1) la Galleria Borghese;
 - 2) le Gallerie degli Uffizi;
 - 3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
 - 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
 - 5) il Museo e Real bosco di Capodimonte;
 - 6) il Museo nazionale romano;
 - 7) il Parco archeologico del Colosseo;
 - 8) il Parco archeologico di Pompei;
 - 9) la Pinacoteca di Brera;
 - 10) la Reggia di Caserta;
 - 11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
- 1) il Complesso monumentale della Pilotta;
 - 2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini;
 - 3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
 - 4) la Galleria nazionale delle Marche;
 - 5) la Galleria nazionale dell'Umbria;
 - 6) le Gallerie Estensi;
 - 7) le Gallerie nazionali d'arte antica;

- 8) i Musei Reali;
- 9) il Museo delle Civiltà;
- 10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari;
- 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
- 12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
- 13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
- 14) i Musei del Bargello;
- 15) il Museo nazionale d'Abruzzo;
- 15-bis) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
- 16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
- 17) il Museo nazionale di Matera;
- 18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
- 19) il Palazzo Ducale di Mantova;
- 20) il Palazzo Reale di Genova;
- 21) il Palazzo Reale di Napoli;
- 22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
- 23) il Parco archeologico dell'Appia antica;
- 23-bis) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- 24) il Parco archeologico di Ercolano;
- 25) il Parco archeologico di Ostia antica;
- 26) il Parco archeologico di Paestum e Velia;
- 26-bis) il Parco archeologico di Sepino;
- 27) il Parco archeologico di Sibari;
- 28) la Pinacoteca nazionale di Bologna;
- 28-bis) la Pinacoteca nazionale di Siena;
- 29) Villa Adriana e Villa d'Este.»

«Art. 35 (Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library). — (Omissis).

3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresì funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.»

«Art. 39 (Organi periferici del Ministero). — 1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) i Segretariati regionali del Ministero della cultura;
 - b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - c) le Direzioni regionali Musei;
 - e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
 - f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
 - g) gli Archivi di Stato;
 - h) le Biblioteche.
- (Omissis).»

«Art. 40 (Segretariati regionali del Ministero della cultura). — 1. I Segretariati regionali del Ministero della cultura, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero pre-



sentiti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

2. Il segretario regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 47; ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del segretario generale o del direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

b) riferisce al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;

c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37 del medesimo Codice;

d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;

e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze;

f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice;

h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;

m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

n) predisporre, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione generale Creatività contemporanea;

o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'art. 39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali

di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;

p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;

q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;

s) - t) (Abrogate);

u) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 13, comma 2, lettera h);

v) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

z) può proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti direttori generali centrali;

z-bis) può demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'art. 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale.

(Omissis).»

«Art. 42 (Direzioni regionali Musei). — (Omissis).

2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

d) sovrintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendone funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

e) fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 18, comma 2, lettera p), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), sentiti il direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonché i direttori degli istituti e dei musei di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati;

f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi di istituto;

g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare



la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera t);

l-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

m) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei;

n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;

o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;

p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'art. 43 del presente decreto;

s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;

u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale e con le altre amministrazioni competenti, dei conseguenti itinerari turistico-culturali;

v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 1, lettera b); concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;

z) svolge le funzioni di stazione appaltante.

(Omissis).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) (art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.


1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.



4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

«Art. 14 (*Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei*). — (*Omissis*).

2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo della Tabella A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169:

«Tabella A

(Prevista dall'art. 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 192*

Totale dirigenti 219

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro».

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'art. 33, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, si vedano le note all'art. 1.

21G00131

